



Senato della Repubblica



Camera dei deputati

Giunte e Commissioni

XVIII LEGISLATURA

**RESOCONTO STENOGRAFICO**

n. 3

*N.B. I resoconti stenografici delle sedute di ciascuna indagine conoscitiva seguono una numerazione indipendente.*

**COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INFANZIA  
E L'ADOLESCENZA**

SEGUITO DELL'INDAGINE CONOSCITIVA SU BULLISMO  
E CYBERBULLISMO:  
AUDIZIONE DEL PRESIDENTE DELL'OSSERVATORIO  
NAZIONALE SUL DIRITTO DI FAMIGLIA

15<sup>a</sup> seduta: giovedì 11 aprile 2019

Presidenza del Vice Presidente BINI

## I N D I C E

## Sulla pubblicità dei lavori

PRESIDENTE:

- BINI (PD), senatrice . . . . . Pag. 3

## Audizione del Presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia

PRESIDENTE:

- BINI (PD), senatrice . . . . . Pag. 3, 9, 11 e passim

BINETTI (FI-BP), senatrice . . . . . 9

BOLOGNA (M5S), deputata . . . . . 10

BOLDRINI (PD), senatrice . . . . . 10

CECHELLA, presidente dell'Osservatorio

nazionale sul diritto di famiglia . . . . . Pag. 3, 11, 14

**N.B.** L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dall'oratore.

*Segle dei Gruppi parlamentari del Senato della Repubblica:* Forza Italia-Berlusconi Presidente: FI-BP; Fratelli d'Italia: FdI; Lega-Salvini Premier-Partito Sardo d'Azione: L-SP-PSd'Az; Movimento 5 Stelle: M5S; Partito Democratico: PD; Per le Autonomie (SVP-PATT, UV): Aut (SVP-PATT, UV); Misto: Misto; Misto-Liberi e Uguali: Misto-LeU; Misto-MAIE: Misto-MAIE; Misto-Più Europa con Emma Bonino: Misto-PEcEB; Misto-PSI: Misto-PSI.

*Segle dei Gruppi parlamentari della Camera dei deputati:* Movimento 5 Stelle: M5S; Lega-Salvini Premier: Lega; Partito Democratico: PD; Forza Italia - Berlusconi Presidente: FI; Fratelli d'Italia: FdI; Liberi e Uguali: LeU; Misto: Misto; Misto-Civica Popolare-AP-PSI-Area Civica: Misto-CP-A-PS-A; Misto-Minoranze Linguistiche: Misto-Min.Ling.; Misto-Noi con l'Italia-USEI: Misto-NcI-USEI; Misto-+Europa-Centro Democratico: Misto-+E-CD; Misto-MAIE - Movimento Associativo Italiani all'Estero: MISTO-MAIE.

*Interviene, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento, il professore Claudio Cecchella, presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.*

*I lavori hanno inizio alle ore 8,45.*

#### *SULLA PUBBLICITÀ DEI LAVORI*

PRESIDENTE. Avverto che della seduta odierna verranno redatti il resoconto sommario ed il resoconto stenografico e che, ai sensi dell'articolo 33, comma 4, del Regolamento del Senato, è stata richiesta l'attivazione dell'impianto audiovisivo e che la Presidenza del Senato ha fatto preventivamente conoscere il proprio assenso.

I lavori della Commissione potranno essere quindi seguiti – dall'esterno – sia sulla *web* TV Camera che su quella del Senato. Poiché non vi sono osservazioni, tale forma di pubblicità è dunque adottata per il prosieguo dei lavori.

#### *PROCEDURE INFORMATIVE*

**Seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo: audizione del Presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito dell'indagine conoscitiva su bullismo e cyberbullismo, nel cui ambito è oggi prevista l'audizione del presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia.

Do il benvenuto al professor Claudio Cecchella, presidente dell'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia, che ringrazio per la sua disponibilità a partecipare ai lavori della Commissione e a cui chiedo di fornire il suo contributo ai nostri lavori. Normalmente ci organizziamo in modo da dare all'audito circa un quarto d'ora di tempo per la sua relazione introduttiva per poi lasciare spazio alle domande dei commissari. Infine, sulla base del tempo disponibile, valutiamo se sia possibile fornire subito delle risposte, oppure se sia necessario inviarle in un secondo momento tramite *e-mail* per ottenere delle risposte scritte.

Cedo immediatamente la parola al professor Cecchella.

**CECCHELLA.** Signor Presidente, ringrazio lei, i deputati e senatori della Commissione che hanno ritenuto opportuno ascoltare il mio intervento su un tema così delicato. Intanto vorrei esprimere le ragioni per cui penso di poter offrire un apporto sul tema e che nascono essenzial-

mente dalla mia esperienza universitaria di docente di diritto processuale civile. Nel contesto di questa esperienza insegno anche diritto processuale comparato e ho dedicato un corso proprio al diritto processuale di famiglia e alla tutela dei minori attraverso un'analisi che non è soltanto del diritto interno, ma anche del diritto comparato, prevalentemente europeo.

Spero che il mio apporto possa essere utile perché rappresento circa 2.500 avvocati italiani familiaristi: ormai l'Osservatorio nazionale sul diritto di famiglia è la prima associazione in Italia in questo ambito in termini di numero di avvocati iscritti e, proprio per questa ragione, è riconosciuta dal Consiglio nazionale forense come specialistica e maggiormente rappresentativa nel settore. Questo anche grazie al fatto che abbiamo costituito, in convenzione con il CNF e l'Università degli Studi Roma Tre, una scuola di specializzazione in cui formiamo avvocati specialisti in materia di diritto di famiglia e minorile. Penso che questo possa dare un apporto significativo alla Commissione anche in termini di esperienza formativa.

Vorrei ripartire la mia relazione sulla base di quattro fondamentali suggestioni che il tema merita, anche alla luce della legge n. 71 del 2017. Il primo tema su cui vorrei soffermarmi è la formazione specialistica di tutti coloro che sono coinvolti in questa vicenda. Il secondo tema è la repressione di certi fenomeni che si verificano nell'ambito del bullismo e del bullismo elettronico: uso questo termine perché non trattiamo soltanto il bullismo via *web*, ma anche quello che si manifesta attraverso l'uso del telefono cellulare. Vi sono infine i due temi della rieducazione e della prevenzione. Su questi quattro punti vorrei soffermarmi.

Partirei dal tema della specializzazione cui teniamo particolarmente, ma è un tema caro anche a tutte le associazioni specialistiche di avvocati. Puntiamo molto a formare professionisti specializzati che si occupino del tema e tendiamo a formarci, assieme ai magistrati, nella formazione decentrata. Numerosi nostri eventi vedono coinvolti i magistrati sotto il profilo formativo, perché siamo consapevoli che questa è una materia in cui non sono importanti solo le regole giuridiche, quelle regole essenziali che abbiamo imparato durante il nostro corso di laurea, ma sono importanti anche nozioni di altro tipo: psicologico, medico, sociologico e così via.

Riteniamo pertanto che, come avviene per gli operatori, gli avvocati e i giudici, debbano essere inclusi in un processo di formazione tutte le componenti coinvolte nel fenomeno del bullismo: mi riferisco ai servizi sociali, alla scuola e, in modo particolare, ai componenti della famiglia. La famiglia resta un po' sullo sfondo della legge n. 71 del 2017 (mi soffermerò molto sul punto), mentre sarebbe importante e auspicabile che poneste al centro dei vostri lavori proprio la formazione della famiglia sui temi di cui trattiamo. Occorre una formazione diffusa che coinvolga gli operatori professionali, gli avvocati e i magistrati, così come tutte le altre componenti, dai servizi sociali alla scuola, passando proprio per la famiglia.

È una battaglia, quella che conduce la mia associazione, tesa a ottenere la specializzazione, anche dell'avvocatura, nell'ambito del diritto di

famiglia e del diritto minorile, consapevole del fatto che un bravo avvocato che ha rapporti diretti con le famiglie e con i minori, magari nella veste di curatore del minore, non possa svolgere il suo compito senza avere un'adeguata specializzazione; lo stesso vale per il giudice. Gli avvocati si autofinanziano questa specializzazione e a tale scopo nascono le associazioni specialistiche, ma è fondamentale – è questo l'appello che vorrei rivolgere alla Commissione – che lo Stato investa nella formazione, non solo quella degli operatori professionali, i quali sono riusciti a creare le condizioni di una formazione specialistica, ma soprattutto per quanto concerne le altre componenti della società civile coinvolte: la scuola, i genitori e i figli che sono i protagonisti della vicenda.

Fatta questa premessa sulla specializzazione e sulla formazione, che è fondamentale, l'altro tema su cui mi vorrei soffermare riguarda la repressione di certi fenomeni. A tal proposito, ritengo senza alcun dubbio opportuna la scelta della legge n. 71 del 2017 di non introdurre ipotesi di criminalizzazione e penalizzazione di fatti diversi dai reati comuni in cui, purtroppo, possono incorrere i ragazzi che abbiano compiuto, perché imputabili, quattordici anni: si è infatti evitato di creare fattispecie penali speciali nell'ambito del bullismo in senso generale e di introdurre circostanze aggravanti, quando il fenomeno del reato comune si verifica in coincidenza con un atto che rientra nella nozione generale di bullismo.

Siamo fermamente consapevoli che una qualificazione penale, con tutte le conseguenze che ne derivano in termini di sanzioni, non sia la soluzione al problema. Riteniamo invece che sia di fondamentale importanza l'introduzione di misure riparative di rieducazione del minore che si trovi coinvolto in una vicenda di bullismo o che si renda protagonista di atti di bullismo; quindi non una normazione penale speciale e sanzioni tipicamente penali, ma la necessità di una rieducazione del minore che si trovi a compiere atti di questo tipo.

A tal riguardo la normativa attuale è un po' datata: mi riferisco in particolare al decreto legislativo n. 448 del 1988, che certamente evidenzia sotto il profilo penalistico, quale conseguenza dei reati accertati, un approccio diverso quando il minore (ovviamente imputabile, che abbia quindi compiuto quattordici anni) compie questi atti. In tal senso il decreto legislativo è molto chiaro: vi è la necessità di un'indagine sulla persona del minore; la necessità di prescrizioni di studio e lavoro del minore in sede di limitazione cautelare della libertà; la declaratoria in alcuni casi di rilevanza del fatto penale sulla sua offensività; la sospensione del processo penale per messa alla prova del minore. Sono tutte iniziative fondamentali quando l'imputato è un minore. Mi riferisco anche al decreto legislativo n. 121 del 2018, molto più recente, che consente l'esecuzione della pena del minore in un contesto di comunità e quindi non all'interno di istituti di pena.

Si tratta certamente di soluzioni già esistenti nel nostro sistema, ma forse occorre un ripensamento e una normazione *ad hoc* sulla tipologia di sanzione che deve essere maggiormente rieducativa e di recupero, nonché riparatrice delle condotte penali poste in essere dal minore imputabile.

Credo che ciò debba essere oggetto di una riflessione da parte della Commissione anche in termini propositivi, magari con un adeguamento ai fenomeni del bullismo.

La coincidenza del reato comune – in fondo è questo il tema – con episodi di bullismo pone il problema di una migliore qualificazione e definizione del fenomeno del bullismo. Si sa che la legge n. 71 del 29 maggio 2017 ha adottato una nozione che non è esattamente coerente con quella che la scienza psicologica o medica suggeriscono: la tendenza è di qualificare il fenomeno del bullismo con riferimento non già ad episodi singoli o occasionali, ma ad aggressioni ripetute e continuative. Componente fondamentale del bullismo è, inoltre, la posizione prevalente sotto il profilo fisico, psicologico, sociale o razziale dell'autore del comportamento rispetto alla vittima.

Riteniamo che per cominciare a dare una risposta corretta a questo tipo di fenomeni la definizione andrebbe forse un po' ritoccata, così da non considerare esclusivamente i comportamenti attuati nell'ambito di Internet o con l'uso di sistemi elettronici. Si dovrebbero dunque ricomprendere nella definizione anche le forme di bullismo *face to face*, che non sono meno gravi, anche se certamente per alcuni aspetti meno aggressive. In ogni caso anche questo tipo di fenomeno è molto diffuso nel concreto e va combattuto.

Accanto alla problematica delle reazioni al reato e dunque alla necessità di modificare il sistema tenendo conto anche dei reati comuni commessi nell'ambito dei comportamenti tipici del bullismo, l'altro tema al quale teniamo particolarmente è quello delle sanzioni previste a livello civilistico. Il discorso riguarda, in particolare, i riflessi di questi fenomeni nell'ambito della responsabilità genitoriale e cioè delle carenze sotto il profilo educativo e della vigilanza del genitore sul figlio, che potrebbero avere ripercussioni proprio sul piano relazionale del figlio, sino al punto di arrivare a misure che colpiscano la responsabilità genitoriale; non dico fino ad arrivare alla decadenza, ma che quantomeno prevedano un intervento da parte del giudice.

C'è poi la questione della responsabilità civile del genitore e dell'insegnante che non abbiano adeguatamente risposto alle esigenze di buona educazione e di vigilanza sul figlio o sullo studente. Si tratta di tematiche particolarmente delicate e che sono già abbastanza regolate, per cui non credo che sia necessario un intervento sul piano giuridico. Semmai il problema riguarda il contesto nel quale queste sanzioni vengono determinate: mi riferisco alla riforma della giustizia civile minorile, cui vorrei fare un piccolo accenno, perché ci teniamo in modo particolare. Sappiamo che l'assetto normativo in materia risale al 1934, anno in cui fu istituito il tribunale per i minorenni, mentre la disciplina codicistica della separazione e del divorzio risale al codice civile del 1942 e al codice di procedura civile del 1940. Ne consegue, dunque, che la regolamentazione del processo in materia familiare e minorile, tuttora applicata, fu definita nel Ventennio: questa è la realtà della disciplina tuttora applicabile. Mentre vi è stata una grande evoluzione e una capacità di adeguamento dell'ordinamento

sul piano del diritto sostanziale e degli interessi coinvolti, il processo resta ancora regolato su una matrice ideologica che non è assolutamente corrispondente ai nostri tempi e agli stessi principi costituzionali.

Bisogna mettere mano a una riforma della giustizia civile, minorile in particolare, perché a mio avviso quella penale risponde già adeguatamente alle esigenze. C'è innanzitutto il problema delle competenze, per cui non dovrebbero esserci più due giudici, ma un unico giudice specializzato. Sarebbe poi necessario che il rito si aprisse alla prospettiva del contraddittorio e dei principi del giusto processo. Quella odierna è l'occasione per sottolineare proprio questo aspetto al quale tengo particolarmente: è un aspetto parallelo che non va trascurato in relazione al fenomeno del bullismo di cui stiamo discutendo.

Un altro tema di grande rilievo riguarda la rieducazione. Devo dire che la legge n. 71 del 2017 da questo punto di vista ha fatto dei passi in avanti, prevedendo, non già una reazione penale e sanzionatoria, ma un'azione rieducativa nei confronti dell'autore del comportamento. È tuttavia necessario un ripensamento che coinvolga maggiormente la famiglia, come ho già detto all'inizio del mio intervento. Certamente una via da percorrere è quella dell'ammonimento che il questore indirizza al minore, autore di fenomeni di bullismo, accompagnato dal genitore per reati ancora non assoggettati a querela da parte della vittima.

Vorrei però ricordare una norma che alcuni tribunali per i minorenni adottano e che vede coinvolto, non il questore, ma il giudice che sotto questo profilo offre maggiori garanzie di conoscenza giuridica: mi riferisco all'articolo 25 del Regio decreto del 1934, istitutivo del tribunale per i minorenni. Vorrei leggere questa norma perché è interessante e potrebbe essere foriera di interventi ulteriori sul piano normativo: «Quando un minore degli anni 18 dà manifeste prove di irregolarità della condotta e del carattere, il procuratore della Repubblica, l'Ufficio del servizio sociale minorile, i genitori, il tutore, gli organismi di educazione, di protezione e di assistenza dell'infanzia e dell'adolescenza possono riferire i fatti al tribunale per i minorenni, il quale, a mezzo dei suoi componenti all'uopo designati dal presidente, esplica approfondite indagini sulla personalità del minore e dispone con decreto motivato l'affidamento al servizio sociale». È una norma del 1934 (che però alcuni tribunali applicano) che prospetta un ruolo anche del giudice (dunque non solo dell'apparato amministrativo e del questore) nel tentativo non solo di ammonire il minore, ma anche di recuperarlo a una condotta più corretta sul piano generale.

Sarebbe tra l'altro auspicabile, oltre all'intervento di un apparato amministrativo o giurisdizionale, una vera e propria mediazione familiare. Questo è un altro tema molto interessante, oggetto di disegni di legge attualmente in discussione, se non erro al Senato. La mediazione familiare merita attenzione da parte del legislatore ed è un ulteriore tema di grande rilevanza, non soltanto rispetto a un intervento sul minore, ma anche con riguardo alla relazione tra il minore e i propri genitori. Anche questo è un argomento che meriterebbe di essere tenuto in particolare considerazione

nell'ambito della funzione rieducativa che dovrebbe avere la reazione al fenomeno del bullismo.

Dell'intervento della famiglia, invece, si parla solo indirettamente nella legge n. 71: qui si parla dell'informazione che il dirigente scolastico dà alla famiglia e della messa in opera della funzione rieducativa della scuola nei confronti del minore autore di fenomeni di bullismo. In realtà è necessario porre la famiglia al centro della rieducazione del minore. Forse sarebbe necessario prima di tutto un intervento formativo sui genitori, una sorta di specializzazione dei genitori in questo particolare ambito, perché non possiamo rinunciare all'apporto fondamentale che la famiglia assicura nell'ambito dei rapporti che legano il figlio ai genitori.

C'è poi anche il tema dell'oscuramento e del blocco dei dati sensibili all'interno del sistema *web*, che necessita forse di una maggiore responsabilizzazione degli Internet *provider*. Non è molto chiaro quale sia il destinatario delle richieste di blocco e di oscuramento, ma credo che si debba pensare a una responsabilità degli operatori del settore del *web*. A questo proposito ricordo quanto stabilito da un'interessante sentenza della Corte di cassazione penale del 27 dicembre 2016: «Nel caso di pubblicazione di messaggi diffamatori all'interno di una *community* presente su un sito Internet si configura la responsabilità» – (attenzione: penale) – «a livello concorsuale del gestore del sito qualora lo stesso pur essendo a conoscenza del contenuto diffamatorio del messaggio ne continui a consentire la permanenza sul sito senza provvedere all'immediata rimozione».

Questo è un altro tema che non è sufficientemente toccato dalla normativa e sul quale forse si dovrebbe cominciare a pensare. Gli operatori del settore devono necessariamente avere (in realtà non hanno molta difficoltà in tal senso) strumenti e mezzi per intervenire immediatamente, prima ancora di essere sollecitati all'intervento; diversamente rispondono delle eventuali violazioni sotto il profilo penale.

Un ultimo tema, sul quale chiudo il mio intervento, è quello della prevenzione. La legge n. 71 del 2017 offre molto sul piano della formazione scolastica del minore (formazione del personale scolastico, del referente scolastico e degli studenti), ponendo per buona parte sulle spalle della scuola una soluzione del problema. Certamente questa è una via da percorrere in misura anche più accentuata: penso, ad esempio, all'insegnamento dell'educazione civica nell'ambito delle scuole, molto poco diffuso, ma che è in realtà fondamentale per la formazione di personalità equilibrate e di cittadini consapevoli; nozioni di diritto, di psicologia, di medicina e di sociologia sono utili anche per far capire ai giovani gli effetti positivi e negativi che il *web* può provocare.

Il nodo vero, però, non è rappresentato dall'intervento sulla scuola, ma dall'intervento sulle famiglie, per cui si rende necessaria una formazione che coinvolga non solo i ragazzi, ma anche i genitori. Molto spesso infatti, anche per problemi evolutivi della società, entrambi i genitori lavorano e hanno poco tempo da dedicare all'ambito familiare. A tal proposito penso anche al ruolo dei nonni, che oggi è riconosciuto dal codice civile: forse anche i nonni dovrebbero formarsi su questo particolare profilo.

È necessario pensare dunque a strumenti di formazione che coinvolgano i genitori e non solo i ragazzi. Il vero nodo è quello della spesa, che – come credo sappiate – è sempre un freno per il legislatore. Non possiamo pensare di risolvere questi problemi senza un investimento da parte dello Stato.

Vorrei chiudere il mio intervento citando la norma che individua i fondi da destinare al fenomeno del cyberbullismo: «Per le esigenze connesse allo svolgimento delle attività di formazione in ambito scolastico e territoriale finalizzate alla sicurezza dell'utilizzo della rete internet e alla prevenzione e al contrasto del cyberbullismo sono stanziati ulteriori risorse pari a 203.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019». Ebbene, questa cifra non è sicuramente in grado di garantire un intervento effettivo e completo della scuola e una formazione dei componenti della famiglia che resta un aspetto fondamentale. Oggi tutto è in gran parte demandato al volontariato delle associazioni professionali. Anche noi avvocati con la nostra associazione siamo coinvolti in molte scuole, ovviamente a titolo gratuito e di volontariato, ma lo Stato deve metter mano alla spesa per riuscire a conseguire effetti preventivi e rieducativi concreti.

PRESIDENTE. Ringrazio il dottor Cecchella per il suo intervento.

Lascio ora la parola ai colleghi che desiderino intervenire per porre quesiti.

BINETTI (*FI-BP*). Signor Presidente, ringrazio il presidente Cecchella per il suo intervento che mi sembra anche molto sereno ed equilibrato. È talmente ricco di buon senso che la domanda che sorge spontanea è la seguente: come mai tutto questo non succede?

In molti passaggi relativi alla famiglia mi hanno colpito tre punti, che sintetizzo brevemente: il primo è l'educazione della famiglia a far famiglia e la mia domanda è a chi tocchi l'educazione della famiglia a far famiglia. Una volta era una specie di cintura di trasmissione, per cui i genitori formavano i figli ad essere genitori e non soltanto ad essere figli; questo patto intergenerazionale si è ora un po' sbriciolato e dissolto. A chi tocca questo compito? Sono innumerevoli le iniziative sotto questo profilo, ma spesso non sono né sufficientemente supportate e garantite, né rivestite da un minimo non dico di obbligatorietà, ma di *moral suasion* per indurre i genitori ad affrontare il tema.

Il secondo punto: lei ha fatto riferimento alla mediazione non solo come momento relazionale nella coppia, ma come momento relazionale ancora una volta sul piano intergenerazionale, quindi nel rapporto tra genitori e figli, laddove in questo rapporto includo anche quello tra genitori e nonni: un asse intergenerazionale importante che molto spesso è venuto meno.

Il terzo punto: mi ha colpito molto il suo riferimento a un codice così obsoleto, perché non immaginavo che dal punto di vista della procedura civile risalissimo a prima della Costituzione. A parte il riferimento alla Costituzione, che è fondamentale, dobbiamo infatti guardare a un contesto

culturale ed educativo radicalmente diverso, molto orientato a relazioni (non voglio dire necessariamente negative) fondate sull'autorevolezza e non solo sull'autorità. Il contesto sociale è cambiato totalmente e non è più lo stesso di prima. Anche tutta l'enfasi che era posta sulla scuola, come lei giustamente faceva notare, a mio avviso rievocava un altro tipo di mediazione e un altro patto formativo che si è oggi interrotto: quello tra la scuola e la famiglia. Abbiamo visto episodi di bullismo a parti inverse, di genitori che se la prendono con gli insegnanti. Tutto quello che lei dice è difficile da immaginare, perché significherebbe rovesciare come un calzino la nostra società e restituire senso, valore e qualità ai rapporti.

Di tutta la grande ricchezza di osservazioni che lei ha sviluppato, che condivido e che fanno parte di un contesto culturale che risponde più a norme di buon senso che a norme strettamente penali o anche civili in senso sanzionatorio, mi chiedo che cosa concretamente si possa fare.

BOLOGNA (*M5S*). Signor Presidente, vorrei riallacciarmi a quanto detto dalla senatrice Binetti riguardo alla formazione. Si potrebbe pensare, alla luce della vostra esperienza come Osservatorio, di far partire la formazione dei genitori già nella fase preparatoria alla nascita di un bambino, nel momento in cui i genitori si preparano ad accogliere un figlio? Il mio dubbio è che nella concitazione del lavoro, della vita e del tipo di società in cui siamo inseriti, non ci siano tanti spazi da dedicare al tema. Allora mi chiedo quali potessero essere questi spazi e se quello dedicato alla preparazione alla genitorialità, che sempre più spesso oggi fortunatamente coinvolge anche i papà, potesse essere un momento buono. È un periodo lungo nove mesi nel quale si potrebbero preparare i genitori anche a tematiche che purtroppo ormai fanno parte della nostra società.

Un'altra domanda concerne la rimozione immediata dai siti Internet di questo materiale. Si può veramente fare qualcosa dal punto di vista operativo? Ci stiamo occupando del tema anche alla Camera per arrivare a una soluzione definitiva. Come diceva lei, è possibile dal punto di vista tecnico? Mi piacerebbe che diventasse una soluzione operativa.

BOLDRINI (*PD*). Signor Presidente, la relazione del professor Cechella è stata molto esaustiva dal punto di vista del diritto di famiglia e processuale. A dire il vero non mi ero mai avvicinata così tanto al tema, ma sapere che è ancora in vigore un codice del 1934 che affronta un tema come quello della famiglia, che è in completa evoluzione, deve rappresentare un campanello d'allarme.

Ho parlato anche con altri avvocati che si occupano dei temi dell'adolescenza e anche lì ci sono problemi: mi riferisco ad esempio al tema degli allontanamenti e del lungo periodo di tempo che passa prima di intervenire. Ovviamente la lungaggine non è colpa degli avvocati, ma di tutta la procedura. Su questo tema bisognerebbe davvero intervenire.

Mi corre quindi l'obbligo di porre una domanda sulla formazione delle famiglie. Anch'io ritengo che questo sia l'aspetto più importante –

e in tal senso sono intervenuta anche durante le precedenti audizioni – perché mentre abbiamo istituzionalizzato una parte della formazione (i docenti e i ragazzi sono nell’ambito delle istituzioni), le famiglie si organizzano come meglio credono e possono. Come coinvolgere i genitori? La collega Bologna suggeriva addirittura di partire dal periodo prenatale, ma credo che occorra anche coinvolgerli nell’ambito scolastico. Mentre nella scuola primaria – parliamo delle elementari – è molto più semplice, perché i bambini sono ancora piccoli e bisogna accompagnarli (lì una sorta di coinvolgimento si può immaginare), quando si va verso la secondaria di primo grado già i genitori cominciano a scomparire: in parte devo dire che non fanno male perché occorre rendere autonomo il bambino. Se arriviamo alle superiori i genitori non li si vede più, sempre per lo stesso motivo. Inoltre, siccome i ragazzi di oggi saranno i genitori di domani, se non interveniamo su queste generazioni temo che non si possa interrompere questa china.

Un altro tema su cui mi sembra importante intervenire è l’educazione degli adulti. Tutti usiamo gli *smartphone* e non sappiamo effettivamente i pericoli in cui incorriamo. Un altro aspetto che ho sottolineato più volte, su cui vorrei conoscere la sua opinione, riguarda i *media*: vi sono trasmissioni diseducative all’ennesima potenza. Anche rispetto a come vengono rappresentati i rapporti fra le persone, vi sono alcune trasmissioni davvero inguardabili, inclusi certi *talk show*. A mio avviso sono programmi palesemente diseducativi; se questo è l’esempio che diamo ai nostri figli e futuri genitori, davvero in futuro non si capirà più niente.

Vorrei quindi capire cosa pensa del coinvolgimento delle famiglie, in modo tale da istituzionalizzare anche questo aspetto. Sono d’accordo sul fatto che bisogna investire sull’educazione o altrimenti non ne veniamo fuori.

**PRESIDENTE.** Se non ci sono altri interventi, vorrei porre anch’io una domanda al professor Cecchella. C’è in questo ambito una resistenza alla denuncia da parte delle famiglie, come accade per la violenza di genere e, se sì, quali ne sono le ragioni? Dipende forse dall’approccio culturale, dalla vergogna o dalle difficoltà del ragazzo a denunciare? Sono anche curiosa di sapere se avete qualche dato sul numero complessivo di denunce.

**CECCHELLA.** Proverò a dare risposta ad alcune delle domande che sono state poste. Innanzitutto, lasciatemi dire che ho ascoltato con piacere quanto è emerso qui oggi, per cui ci tengo a sensibilizzarvi, a maggior ragione, rispetto alla necessità di un intervento legislativo sul piano processuale. Questo è un aspetto che gli avvocati familiaristi difendono da tantissimo tempo e in relazione al quale il legislatore ha incontrato diverse difficoltà, a mio avviso anche a causa della grande divisione degli operatori.

Bisogna essere sinceri: c’è rispetto a questo una responsabilità anche da parte dei giudici e degli avvocati, il cui punto di vista per molto tempo

è stato diverso. Da un lato, i giudici sono rimasti arroccati nella difesa dell'istituzione del tribunale per i minorenni, la cui matrice risale al 1934; dall'altro, gli avvocati si sono invece orientati a ricondurre la giustizia familiare minorile a un tribunale ordinario specializzato, sia pur nel contesto del tribunale ordinario.

Devo però anche dirvi che, in base alla mia esperienza degli ultimi due anni (2017 e 2018), si è teso a lavorare su tavoli comuni, sollecitati nella precedente legislatura dal Ministero e dal Consiglio nazionale forense. Siamo riusciti così ad elaborare un testo, all'epoca in discussione in Senato, che purtroppo è stato accorpato alla riforma generale del processo civile: questo è stato il grosso problema, perché i provvedimenti in materia dovrebbero occuparsi unicamente del processo di famiglia. Infatti, nel momento in cui vengono ancorati al processo civile comune, in cui le tensioni sono a loro volta massime e di diverso tipo, non si riesce mai a condurre in porto nulla.

In quell'occasione riuscimmo però a lavorare a un tavolo comune con avvocati e associazioni di avvocati specializzati, Commissione diritto di famiglia del Consiglio nazionale forense, magistrati ordinari e magistrati minorili; il risultato fu l'elaborazione di un testo che alla fine non trovò l'adesione dei magistrati minorili, preoccupati per la perdita delle funzioni dirigenziali – bisogna dire le cose con chiarezza – a loro affidate all'interno dei tribunali per i minorenni: attualmente questi magistrati sono infatti presidenti di un tribunale e non lo sarebbero più nel caso in cui il tribunale venisse accorpato all'interno di un tribunale ordinario. In ogni caso c'è da dire che le soluzioni relative alle regole processuali furono pienamente condivise anche dai magistrati minorili.

Ho letto che prima di me avete audito il presidente del tribunale per i minorenni di Milano, la dottoressa Gatto, le cui posizioni non sono totalmente coincidenti con il mio pensiero, anche se abbiamo condiviso tantissime esperienze. In realtà il conflitto esistente tra avvocatura e magistratura, spesso all'origine dei freni ai mille tentativi di riforma fatti sinora, potrebbe oggi essere superato. L'appello è dunque a una maggiore sensibilità sul tema da parte del legislatore e ovviamente dell'Esecutivo, anche se penso che in questa fase il legislatore potrebbe dire qualcosa in più sulla riforma generale del processo di famiglia, che è un aspetto assolutamente fondamentale e decisivo. La legge è andata avanti sul piano della tutela dei diritti, mentre è tornata indietro ed è rimasta ferma al Ventennio rispetto alle forme processuali per la tutela di quei diritti.

Quanto alle altre domande che mi sono state rivolte, in modo particolare in relazione al profilo educativo non solo dei figli, ma anche dei genitori, credo che debba intervenire lo Stato: non si può pensare in altro modo. È vero che le associazioni di volontariato si danno molto da fare e c'è una società civile molto reattiva sul piano; è anche vero però che, nel rispetto dei nostri principi costituzionali, in particolare dell'articolo 30 della Costituzione, lo Stato deve intervenire affinché i genitori possano svolgere adeguatamente le proprie funzioni educative e di vigilanza sui minori.

Si dovrebbe pensare a un intervento e anche a un investimento dello Stato da questo punto di vista. Il passaggio obbligato forse è la scuola, con un maggiore coinvolgimento anche dei genitori. Probabilmente la fase in cui c'è obiettivamente un maggiore interesse è proprio la fase iniziale, oserei dire prenatale, quando cioè il futuro genitore è concentrato sulla nascita e probabilmente vuole capire come comportarsi: forse è il momento migliore in cui offrire nozioni adeguate sui pericoli che possono derivare dal *web*, da Internet o dall'uso dei telefonini da parte dei minori.

Credo che la scuola sia il punto di riferimento fondamentale nell'ambito dello Stato e forse, nelle fasi preliminari della crescita del bambino e in giovanissima età, bisognerebbe coinvolgere anche i nonni, la cui funzione educativa è centrale, come penso confermi l'esperienza di tutti noi, tant'è vero che anche da parte del legislatore, di fronte alla crisi della famiglia, è stato dato riconoscimento al rapporto tra il nonno e il nipote proprio nel tentativo di valorizzarlo. Penso che ad avere più bisogno di formazione siano proprio le generazioni successive, che sono quelle che hanno più rapporti con i minori, ma che meno conoscono la realtà di Internet e del *web*. Deve esserci quindi necessariamente un intervento dello Stato attraverso il ricorso al sistema scolastico e a un percorso educativo all'interno delle scuole, anche con il coinvolgimento dei genitori nelle fasi iniziali (quelle della scuola primaria, elementare e media) quando sono più partecipi alle attività dei figli e hanno anche più interesse a farlo.

C'è poi il discorso dei *media*, che è molto complicato, perché probabilmente non abbiamo strumenti per interferire sulle modalità di rappresentazione di spettacoli, notizie o informazioni, salvo che non si vada oltre certi limiti. Il decadimento generale è obiettivamente profondo. Personalmente guardo poco la televisione, ma il livello è veramente basso. La mia generazione si è formata su sceneggiati come «I Promessi Sposi» o l'«Odissea» di Franco Rossi, con apporti culturali molto importanti. Oggi nulla di tutto questo esiste e francamente credo che sia difficile intervenire da questo punto di vista, perché il livello è molto decaduto, così come il livello formativo di Internet che è bassissimo: non c'è più quel tipo di indagine e di ricerca che si faceva una volta sul cartaceo.

Quanto alla violenza di genere, è ovviamente un tema enorme e molto rilevante. Devo dire che su questo piano il diritto ha fatto parecchio, non solo attraverso la previsione – questa volta sì – di specifiche fattispecie penali, ma anche con strumenti preventivi di tipo giurisdizionale (penso agli ordini di protezione). Si tratta di strumenti che vengono usati tantissimo nelle aule giudiziarie, sia in sede penale che in sede civile, perché sono fungibili e possono essere impiegati in entrambi i settori: l'ordine di allontanarsi dall'abitazione, così come l'ordine di non avvicinarsi ai luoghi che la vittima frequenta, sono strumenti che hanno dimostrato una certa efficienza.

In questo caso devo dire che c'è una buona risposta dello Stato sotto il profilo giurisdizionale, con strumenti caratterizzati da una certa efficienza e rapidità di intervento, salvo casi patologici, che però secondo me sono fattispecie particolari. Certamente il problema è culturale e biso-

gna far emergere questi fenomeni. Probabilmente da questo punto di vista dobbiamo dire che non c'è ancora una piena consapevolezza da parte della donna, anche a causa dell'educazione che riceve, del proprio senso di dignità e di libertà contro la violenza fisica e morale, nonché contro tutte le possibili limitazioni della libertà e questo in una logica di riservatezza e in una logica culturale sbagliata, secondo cui certe cose non si devono dire e manifestare all'esterno.

C'è da dire che oggi molto è cambiato, tant'è che sulla cronaca si legge purtroppo sempre di più di episodi di questo tipo, che un tempo c'erano ugualmente e magari in misura maggiore, ma non avevano modo di emergere. Oggi certi fatti vengono fuori di più, però sotto il profilo culturale si dovrebbe fare qualcosa, perché resta comunque una larga parte della società che non è ancora del tutto consapevole di certe possibilità.

**PRESIDENTE.** Mi scusi se la interrompo, professor Cecchella, ma probabilmente non mi sono spiegata bene. Sappiamo che nei casi di violenza di genere spesso nella denuncia si inserisce anche una componente di timore e vergogna, per cui è evidente che culturalmente ci sono ancora passi in avanti da compiere. La mia domanda era tesa a capire se esista anche tra i giovani lo stesso tipo di problema culturale per quanto riguarda le denunce degli episodi di bullismo e di cyberbullismo.

**CECCHELLA.** Ho capito perfettamente. Era un'analogia rispetto al problema che doveva essere comunque risolto nel contesto del tema sul quale invece mi devo pronunciare.

Devo dire che il fenomeno forse qui emerge in modo più evidente, nel senso che, mentre nella violenza di genere esiste una riservatezza di fondo, nell'ambito della scuola, essendo spesso il bullismo – almeno quello *face to face*, cioè quello materiale, con rapporto diretto – coinvolgente l'intera comunità, è più facile che emerga. Su quello via *web* o via telefonino francamente non credo esistano dati statistici, perché si entra nella sfera di riservatezza e di esclusività del singolo minore vittima e del minore che provoca questo effetto. Ripeto: su quanto questo possa emergere non potrei fornire dati statistici.

La tendenza è che il giovane è molto più consapevole della necessità di difendersi rispetto a certi fenomeni, per cui credo che quel limite culturale che ancora oggi viviamo nella violenza di genere in questo caso forse è un limite più superato, nel senso che il giovane è un po' più consapevole e non ha queste difficoltà culturali di riservatezza che frenano rispetto alla denuncia del fenomeno. Però l'entità del fenomeno e l'effettiva emersione penso sia difficile da immaginare.

La sensazione è che il bullismo, se non è via *web* o via elettronica, prima o poi emerge nella comunità: c'è all'interno della comunità dei ragazzi una sensibilità sul fenomeno, per cui qualcuno andrà a dirlo all'insegnante, al direttore della scuola o alla famiglia. Invece, nell'ambito di quello che possiamo chiamare bullismo elettronico o via *web* e via tele-

fono, dove c'è un rapporto più individuale e meno sociale, forse potrebbe esserci qualche episodio in cui il fenomeno non emerge.

La mia sensazione è che il giovane abbia meno remore sotto questo aspetto particolare, soprattutto quando si rende conto che deve difendersi di fronte ad aggressioni che subisce. Naturalmente qui è fondamentale il dialogo del genitore con il proprio figlio: è veramente la base di tutto, perché se questo dialogo esiste, è in quel contesto che probabilmente emerge. È il contesto in cui il giovane, frustrato e colpito nei suoi valori, esprime le sue problematiche.

PRESIDENTE. Ringrazio nuovamente il professor Cecchella per la sua disponibilità. Credo sia stata per tutti noi un'audizione molto interessante. Dichiaro pertanto chiusa l'audizione odierna.

Rinvio il seguito dell'indagine conoscitiva ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 9,30.*

